

ABE/GL/2015/05

07.08.2015

Orientamenti

in materia di accertamento delle situazioni in cui la liquidazione delle attività o passività con procedura ordinaria di insolvenza potrebbe incidere negativamente su uno o più mercati finanziari (articolo 42, paragrafo 14, della direttiva 2014/59/UE)

Orientamenti ABE in materia di accertamento delle situazioni in cui la liquidazione delle attività o passività con procedura ordinaria di insolvenza potrebbe incidere negativamente su uno o più mercati finanziari (articolo 42, paragrafo 14, della direttiva 2014/59/UE)

Status giuridico degli orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010¹. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti presentano la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti sono tenute a conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di comunicazione

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono comunicare all'ABE entro 07.10.2015 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito

¹ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

web dell'ABE all'indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento "EBA/GL/2015/05" da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.

4. Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

Titolo I - Oggetto, ambito d'applicazione e definizioni

1. I presenti orientamenti promuovono la convergenza delle prassi di vigilanza e di risoluzione in materia di accertamento delle situazioni in cui, a norma dell'articolo 42, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE, la liquidazione delle attività o passività con procedura ordinaria di insolvenza potrebbe incidere negativamente sul mercato finanziario.
2. I presenti orientamenti si applicano alle autorità di risoluzione.

Titolo II - Effetti negativi della liquidazione di attività o passività sul mercato finanziario

3. Nel valutare se il mercato di talune attività o passività sia tale che la liquidazione delle stesse con procedura ordinaria di insolvenza potrebbe incidere negativamente su uno o più mercati finanziari, le autorità di risoluzione dovrebbero valutare la situazione del mercato delle attività in questione e l'impatto derivante da una loro cessione sui mercati in cui sono negoziate e sulla stabilità finanziaria. Tuttavia, le autorità di risoluzione non dovrebbero assumere il deterioramento della qualità delle attività in parola né malfunzionamenti dei mercati quali requisiti necessari per giungere alla conclusione che la liquidazione potrebbe incidere negativamente su uno o più mercati finanziari.
4. Le autorità di risoluzione dovrebbero valutare almeno i seguenti elementi, tenendo conto dell'urgenza dell'azione di risoluzione:
 - (a) se vi sono turbolenze nel mercato per le attività in parola, in base ai seguenti indicatori:
 - (i) lo sviluppo delle condizioni di liquidità dei mercati in relazione a tali attività o a classi di attività comparabili;
 - (ii) se tali attività o classi di attività comparabili sono state classificate come deteriorate a fini contabili e se sono stati effettuati accantonamenti da parte degli enti per tali attività;
 - (iii) perdite manifestatesi e flussi di cassa instabili in tali attività;
 - (iv) pesanti rettifiche di valore delle attività o corrispondenti variazioni di prezzo delle coperture associate o classi di attività comparabili;
 - (v) alta volatilità dei prezzi rispetto al mercato in generale, in particolare differenze di prezzo insolitamente elevate tra diversi mercati che mostrano di norma un andamento identico;
 - (vi) riduzione dei prezzi delle azioni e deterioramento dei rating e delle condizioni di rifinanziamento degli enti in possesso di importi elevati di tali attività, rispetto al resto del mercato;

- (b) l'impatto della cessione di tali attività sui mercati in cui sono negoziate, considerando:
- (i) le dimensioni dei mercati interessati e il numero dei potenziali acquirenti;
 - (ii) l'impatto sui prezzi che la liquidazione delle attività dovrebbe avere per i prezzi delle attività comparabili;
 - (iii) i tempi previsti per la liquidazione delle attività con procedura ordinaria di insolvenza, inclusa una potenziale vendita sottocosto accelerata (accelerated distress sale);
- (c) la situazione dei mercati finanziari e gli effetti diretti o indiretti di una cessione di tali attività, tenendo in conto:
- (i) il rischio di una crisi sistemica, come risulta evidente dal numero, dalle dimensioni o dalla significatività degli enti che rischiano di soddisfare i presupposti per l'intervento precoce o le condizioni di risoluzione, o che rischiano di essere oggetto di una procedura di insolvenza, o come risulta evidente dal sostegno finanziario pubblico in favore degli enti o da strumenti di liquidità straordinari forniti dalle banche centrali;
 - (ii) se la vendita delle attività o una perturbazione sui mercati può provocare un contagio, in particolare con riferimento all'importo di attività o classi di attività comparabili detenute degli enti, o nel caso in cui tali attività detenute siano valutate a prezzi di mercato;
 - (iii) una riduzione o un aumento dei prezzi del finanziamento a breve o medio termine (short- or medium-term funding) disponibile per gli enti;
 - (iv) una perturbazione del funzionamento del mercato del funding interbancario, come risulta in particolar modo da un aumento dei requisiti di marginazione, da un declassamento del rating degli enti e da una diminuzione delle garanzie disponibili per gli enti.
5. Gli elementi elencati nel paragrafo precedente non pregiudicano ulteriori elementi, la cui valutazione sarà ritenuta rilevante dalle autorità di risoluzione in ogni caso specifico, tenendo conto delle particolari circostanze.
6. Qualora l'autorità di risoluzione stia valutando la cessione di attività e passività, in particolare di un portafoglio di strumenti derivati o di attività e passività detenute per la negoziazione che sono giuridicamente o economicamente interconnesse, essa dovrebbe valutare gli elementi di cui al paragrafo 3 anche con riferimento al portafoglio nel suo complesso e ai portafogli comparabili. Inoltre, l'autorità di risoluzione dovrebbe valutare l'impatto che la liquidazione del portafoglio potrebbe avere sui mercati finanziari, tenendo in considerazione l'effetto sulle controparti di tali attività e passività, come l'interruzione dei rapporti di copertura

(discontinuance of hedging relations) e la necessità di sostituirli con altri strumenti, o l'impatto sulle controparti centrali o i requisiti specifici di queste ultime.

Titolo III - Disposizioni finali e attuazione

I presenti orientamenti si applicano a partire dal 1° agosto 2015.

I presenti orientamenti dovrebbero essere riesaminati entro il 31 luglio 2017.